



22690.14
24 OTT. 2014

Oggetto



R.G.N. 10269/2008

Cron. 22690

Rep.

Ud. 10/06/2014

PU

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GUIDO VIDIRI

- Presidente -

Dott. PIETRO VENUTI

- Consigliere -

Dott. GIUSEPPE BRONZINI

- Consigliere -

Dott. FEDERICO BALESTRIERI

- Rel. Consigliere -

Dott. MATILDE LORITO

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 10269-2008 proposto da:

BN C.F. X , elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA EZIO 24, presso lo studio
dell'avvocato PEZZANO GIANCARLO, che lo rappresenta e
difende, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -

contro

TE S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA VALNERINA 40, presso lo studio
dell'avvocato SCARTOZZI GINO, che la rappresenta e

2014

2054

difende, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 306/2007 della CORTE D'APPELLO
di L'AQUILA, depositata il 05/04/2007 R.G.N.
1040/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/06/2014 dal Consigliere Dott. FEDERICO
BALESTRIERI;

udito l'Avvocato PEZZANO GIANCARLO;

udito l'Avvocato TOMEI SABRINA per delega SCARTOZZI
GINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.



Svolgimento del processo

Con ricorso al Pretore di Roma, BN conveniva in giudizio la s.r.l. 'TE " esponendo di avere prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della detta società dal 9 ottobre 1991 al 15 febbraio 1994 con le mansioni di "capo del settore ingegneria civile" e di essere stato "illegittimamente estromesso dal suo posto di lavoro"; chiedeva, quindi, all'adito Giudice, di voler dichiarare l'illegittimità del licenziamento irrogatogli in data 13 dicembre 1993 e, conseguentemente, ordinare la sua reintegra nel posto di lavoro (con la condanna al relativo risarcimento dovutogli per legge) e, altresì, di voler condannare la convenuta al pagamento in suo favore delle somme dovute a titolo di "tredicesima", "quattordicesima mensilità" e, gradatamente, di "indennità di preavviso" e "trattamento di fine rapporto".

La s.r.l. " TE " si costituiva in giudizio impugnando integralmente la domanda attorea, chiedendone il rigetto. L'adito Giudice -dopo avere ammesso ed espletato prova testimoniale - rigettava il ricorso, ma la Corte di Appello di Roma, "in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara(va) l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato dal 9 ottobre 1991; dichiara(va) l'illegittimità del licenziamento intimato all'appellante e conseguentemente lo annulla(va) siccome ingiustificato; ordina(va) la reintegrazione dell'appellante nel posto di lavoro e condanna(va) la società appellata al risarcimento del danno che liquida(va) in un'indennità pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto percepita, con rivalutazione e interessi sulle prime 5 mensilità dalla data del licenziamento, sulle successive dalle rispettive scadenze, la prima sino al saldo, i secondi sino ad oggi; condanna(va) la Società al pagamento dei ratei di 13ma e 14ma maturati dal 9 ottobre 1991 sino al licenziamento; condanna(va) la Società appellata al pagamento, in favore di controparte, delle spese del doppio grado del giudizio".



Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la società TE p.a.; resisteva il B .

Questa Corte, con sentenza n. 17549\03, riteneva che la Corte di merito avesse riconosciuto la subordinazione sulla base dei soli elementi cd. sussidiari, senza valutare in concreto l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e senza attribuire alcun rilievo all'iniziale volontà delle parti quale risultante dagli atti negoziali in atti.

La Corte d'appello di L'Aquila, cui la causa venne rinviata, con sentenza depositata il 5 aprile 2007, respingeva le domande del B , che ora propone ricorso per cassazione affidato ad unico articolato motivo.

Resiste la TE , trasformatasi nelle more in s.p.a., con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.-Con unico articolato motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 1321, 1362 e seguenti, 2094, 2107, 2109 e seguenti, 2727-2729 c.c.; degli artt. 112, 116 e 384, in relazione agli artt. 2119 e 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), oltre omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.).

Lamenta (in tal senso i quesiti ex art. 366 bis c.p.c.), dopo aver ampiamente riportato la vicenda processuale e le relative considerazioni in fatto ed in diritto, che il giudice del rinvio era tenuto a ricercare, alla luce del materiale istruttorio acquisito, l' "astrattamente possibile" dimostrazione dell'assoggettamento del ricorrente alle direttive e controlli del datore di lavoro, chiedendo se anche nell'ipotesi di attività svolta da un ingegnere, responsabile del servizio dell'ingegneria civile di una società di ingegneria, la dedotta natura subordinata del rapporto vada sempre indagata con l'esistenza di un assoggettamento del

FB



prestatore alle direttive ed ai controlli della datrice di lavoro, ma, da un lato, tenendo presente l'attenuazione di tale requisito in considerazione del carattere 'elevato' delle prestazioni e, dall'altro, ricercando conferma del detto assoggettamento nelle manifestazioni concrete del rapporto e negli elementi accessori dell'inserzione organica del prestatore nell'organizzazione dell'impresa, dell'orario di lavoro e dell'obbligo di osservarlo, della cadenza mensile della retribuzione, del pagamento delle ferie, del pagamento degli straordinari, dell'essere egli il necessario anello di congiunzione tra il dirigente apicale dell'impresa e gli ingegneri e geometri sottoposti per la manifestazione della subordinazione in ordine a questi ultimi, dell'avere egli sempre effettuato le sue prestazioni nell'ambito dell'ufficio tecnico della società con utilizzazione delle sue attrezzature e materiali, dell'unicità del rapporto del ricorrente con la società.

Per quanto riguarda il vizio di motivazione, il ricorrente rammenta che, in riferimento al fatto controverso costituito dalla subordinazione, e quindi dell'assoggettamento del ricorrente alle direttive e ai controlli della società, dalla sentenza impugnata emerge: la totale carenza di indicazione delle fonti del suo convincimento in relazione all'esclusione della subordinazione; la totale carenza di esame della manifestazione della subordinazione dedotta dal ricorrente, quali conseguiti dal materiale istruttorio acquisito; la totale carenza di esame della prova testimoniale e della documentazione prodotta, con riferimento alle manifestazioni della subordinazione dedotte dal ricorrente e rinvenibili, secondo la sua difesa, nella prova testimoniale (P , A e anche M) e nella documentazione (fogli di presenza del deducente; tabellone delle ferie); la totale pretermissione degli elementi integrativi e indiziari della subordinazione dedotti; la totale carenza di esame della prova testimoniale e della documentazione prodotta con riferimento ai detti elementi integrativi della subordinazione



(inserzione organica nell'organizzazione aziendale, orario, pagamento straordinario, pagamento ferie, cadenza mensile della retribuzione, unicità del rapporto, essere il ricorrente l'anello di congiunzione tra direttore generale e sottoposti, effettuazione delle prestazioni nell'ambito della società e con utilizzazione delle sue attrezzature, etc.); la totale carenza di esame delle osservazioni del c.t.p. e della documentazione prodotta e totale carenza di indicazione delle fonti del convincimento in ordine alle "elucubrazioni" circa l'emolumento del ricorrente.

2.-Il motivo è fondato.

Premesso che il giudizio di rinvio, per il suo carattere "chiuso", è necessariamente vincolato all'osservanza del principio di diritto affermato dalla pronuncia rescindente; che in essa questa Corte affermò con chiarezza che il giudice di appello pervenne a ritenere sussistente la subordinazione senza valutare l'esistenza, o meno, del requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato (ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo) costituito proprio dalla "subordinazione", "id est" dal vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, occorre decisamente osservare che la Corte aquilana non ha svolto alcuna indagine od esame delle risultanze istruttorie al fine di accertare la subordinazione nel senso chiarito dalla sentenza rescindente, senza neppure adeguatamente apprezzare la specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed al modo della sua attuazione. La medesima pronuncia rescindente ha poi evidenziato come la Corte di merito non avesse attribuito alcun rilievo alla chiara volontà negoziale delle parti nel senso dell'autonomia, attribuendo in sostanza rilievo solo ai criteri cd. sussidiari della subordinazione, quali un compenso fisso, l'osservanza di un orario, la presenza del

FB



ricorrente nel cd. piano ferie, etc., senza inoltre considerare che il potere di indicazione che il lavoratore eserciti eventualmente nei confronti di altri lavoratori, non costituisce, di per sé, una manifestazione della sua subordinazione al datore, dato che è ipotizzabile anche nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, mentre diventa segnale di subordinazione solo ove il suo potere si eserciti quale subordinata esecuzione dell'assoggettamento a specifiche direttive che il datore gli abbia impartito (assoggettamento che anche in questa ipotesi riemerge come parametro di qualificazione del rapporto fra datore e lavoratore). A tale proposito questa Corte ha ritenuto che "il fatto che il lavoratore abbia un proprio staff, nei confronti del quale proponga assunzioni, promozioni, aumenti di stipendio e ferie, non esprime, di per sé, subordinazione, potendo essere anche attuazione di un rapporto di lavoro autonomo" (Cass. n. 15001/2000); c) l'emanazione di "direttive circa i costi e le spese", nel riferimento esclusivo a siffatta materia, comprova - contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello e sempre secondo la pronuncia rescindente- che il B non era assoggettato al potere direttivo datoriale (se correttamente inteso circa il suo effettivo contenuto), ben potendo qualunque committente stabilire, di volta in volta, i "tetti" dei costi o delle spese al progettista (il quale, nell'ambito della sua autonoma prestazione, doveva ovviamente tenerne conto per rispettare criteri di economicità insiti a qualsiasi progetto di opera da realizzare concretamente).

Né costituisce parametro valido per determinare la natura subordinata del rapporto la continuità per un certo periodo di tempo (ottobre 1991/febbraio 1994) della prestazione lavorativa di progettista atteso che la continuità della prestazione coordinata e prevalentemente personale riconducibile alla natura del rapporto è svincolata dall'occasione in cui si manifesta la

28



necessità dell'incarico professionale, assumendo rilevanza la causa dell'incarico stesso (Cass. n. 2120/2001).

La Corte di merito ha solo svolto generiche considerazioni sulla *summa divisio* tra lavoro subordinato ed autonomo, senza alcun effettivo riferimento al caso di specie.

La sentenza impugnata, in definitiva, non ha minimamente esaminato, come richiesto dalla pronuncia rescindente, le risultanze di causa, limitandosi a discettazioni generali sulla autonomia e subordinazione, ritenendo, senza una effettiva e specifica motivazione, che la posizione del B fosse compatibile con un rapporto di lavoro subordinato.

3.-Il ricorso deve dunque essere accolto, la sentenza impugnata cassata, con rinvio, per l'ulteriore esame della controversia ed anche per le spese, ad altro giudice in dispositivo indicato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Firenze.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 giugno 2014

Il Consigliere est.

dott. Federico Balestrieri

Il Presidente

dott. Guido Vidiri

Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI
Deposito in Cancelleria
oggi 24 OTT. 2014
Il Funzionario Giudiziario
Virgilio PALAGGI

